

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 30-3363

**Rilocalizzazione di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali. Integrazione della D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009: estensione agli edifici evidenziati negli elaborati grafici delle deliberazioni dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008 ed agli edifici da rilocalizzare in Comune di Villar Pellice.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

all' art. 67, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (già art. 1 comma 5 del D.L. 180/1998 conv. in L. 267/1998) è previsto che, sulla base di quanto individuato nei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), le regioni stabiliscano le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari di abitazioni private che determinano rischio idrogeologico possono accedere, al fine di rilocalizzare fuori dall'area a rischio idrogeologico le suddette abitazioni; a tale fine si prevede che le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongano, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate;

il medesimo comma dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede altresì che gli incentivi suddetti, che riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti, siano attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 112/1998 (ovvero i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico), e che il terreno di risulta venga acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni;

con D.G.R. n. 53 – 10220 del 01/08/2003 recante “Criteri preliminari rivolti ai Comuni per la rilocalizzazione di immobili collocati in zona a rischio idraulico ed idrogeologico e la concessione di incentivi finanziari per le abitazioni e le attività produttive da rilocalizzare ai sensi dell'art. 1, c. 5 della L. 267/1998”, sono stati definiti i requisiti necessari al fine dell'inserimento di edifici nel piano di rilocalizzazione predisposto a cura dei Comuni interessati e stabiliti i criteri preliminari per l'erogazione di contributi ai Comuni per l'attuazione di piani di rilocalizzazione stessi;

con L. R. n. 9/2007 “Legge finanziaria per l'anno 2007”, è stato stabilito, all'art. 59, che gli introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati, ai sensi dell'art. 67, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, all'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico ed idrogeologico, previsti dalla suddetta D.G.R. n. 53-10220 del 01/08/2003, nella misura del 60% dei proventi da canoni per servitù e pertinenze demaniali e da estrazioni di materiale litoide, eventualmente integrati con altri fondi;

con D.G.R. n. 19 – 7652 del 29/11/2007 recante “Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 59 della L.R. 9/2007. Assegnazione e accantonamento della somma di € 2.400.000,00 a favore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste”, è stato individuato negli immobili destinati ad uso abitativo il campo prioritario di attuazione dei piani di rilocalizzazione e, considerata la modesta entità delle risorse messe a disposizione con la L.R. 9/2007, è stata rilevata la necessità di effettuare una ricognizione della consistenza del patrimonio abitativo esistente, con i requisiti indicati nella suddetta D.G.R. n. 53 – 10220 del 01/08/2003, attivando un'analisi dei dati e delle informazioni in possesso delle

Direzioni regionali competenti in materia, nell'ambito dei Comuni insistenti nelle fasce fluviali A e B ovvero nei Comuni che, in seguito all'adeguamento dei PRG al PAI, abbiano individuato degli immobili classificati in zona IIIc (porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologia e ad alto rischio) ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96, al fine di procedere successivamente al coinvolgimento dei comuni interessati sulla base delle risultanze emerse nella ricognizione suddetta;

con nota prot. n. 1000/14.00 del 09/01/2009, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, a seguito del completamento della prevista ricognizione svolta sulle documentazioni presenti nei propri archivi, ha richiesto, ai Comuni nel cui territorio è stata rilevata l'esistenza di immobili ad uso abitativo ubicati nelle fasce fluviale A e B ovvero classificati in zona IIIc (in totale 45 Comuni), la compilazione e la trasmissione della "Scheda di consistenza edilizia", contenente una serie di informazioni sintetiche (tipologia di edificio, destinazione d'uso, consistenza catastale, ecc.) relativamente ai suddetti immobili, nonché agli altri nuclei edificati posti nella medesima classe IIIc eventualmente non rilevati dalla Direzione stessa;

in riscontro a quest'ultima, 26 Comuni (Borgofranco d'Ivrea, Bussoleno, Coazze, Ivrea, Lemie, Lessolo, Lombriasco, Rivarolo Canavese, Strambino, Torre Pellice, Venaria Reale, Verrua Savoia, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Domodossola, Trasquera, Costigliole d'Asti, Mongiardino Ligure, Montecastello, Morsasco, Ozzano, Valenza, Corneliano d'Alba, Novello, Saliceto, Caresanablot) hanno provveduto a trasmettere le suddette schede di consistenza edilizia compilate, oltre ai comuni di Alba, Fenestrelle e Prali, che hanno segnalato, attraverso la compilazione della scheda medesima, situazioni molto critiche verificatesi a seguito degli eventi alluvionali più recenti;

considerate le richieste avanzate dai suddetti 29 Comuni e rilevato che la somma disponibile non consentiva il soddisfacimento di tutte le richieste, si è reso necessario individuare i criteri per la definizione di una scala di priorità per la concessione di una prima serie di contributi ai proprietari degli immobili da rilocalizzare;

pertanto, con D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009, sono stati individuati criteri per la definizione della scala di priorità per la concessione di contributi ai proprietari dei suddetti immobili; con la medesima deliberazione, al fine di incentivare la rilocalizzazione degli immobili ricadenti in aree a rischio idraulico e/o idrogeologico, non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali, sono stati altresì adottati criteri per la definizione e la concessione del contributo per la rilocalizzazione dei suddetti immobili;

nella tavola delle fasce fluviali del Piano stralcio di Integrazione al PAI di cui alla deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 del 25/02/2003 ("Adozione del Piano Stralcio di Integrazione al Piano per l'assetto Idrogeologico (PAI) – Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in Regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)" approvata con D.P.C.M. 30/06/2003, sono individuati puntualmente gli immobili da rilocalizzare, in quanto siti nelle fasce fluviali del fiume Po, proposti sia dalla Regione Piemonte sia dagli Enti locali in sede di Conferenza Programmatica conclusiva della fase di consultazione e osservazione a cui è stato sottoposto il suddetto Progetto di Piano, ai sensi dell'art. 18 della L. 183/1989 e dell'art. 1-bis della L. 365/2000;

nel Progetto di Variante al PAI di cui alla deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 10/2008 del 18/03/2008 ("Adozione di Progetto di Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro"), sono individuati puntualmente gli ulteriori insediamenti, oltre a quelli già indicati nel

suddetto PSI, esposti a condizioni di pericolosità idraulica, per i quali si dovrà valutare la possibilità di rilocalizzare almeno le unità abitative;

con nota prot. n. 31265/DB1400 del 27/04/2010 si è valutato di poter prendere in considerazione, al fine di valutare l'effettiva consistenza e destinazione d'uso degli immobili, anche quelle situazioni di edifici da rilocalizzare evidenziate negli elaborati grafici delle suddette deliberazioni dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008, siti nei comuni di Morano Po, Camino, Casale Monferrato, Frassineto Po, Crescentino, Verrua Savoia, Moncestino e Fontaneto Po, e a tal fine, è stato richiesto ai suddetti comuni, di inviare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, la compilazione della scheda di consistenza edilizia sopra menzionata;

con nota prot. n. 1037 del 07/03/2011, il Comune di Villar Pellice ha segnalato le risultanze degli studi effettuati dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Torino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - IRPI) "Studio del bacino del rio Cassarot propedeutico alla realizzazione di interventi strutturali di mitigazione" e "Studio del bacino del rio Rospart propedeutico alla realizzazione di interventi strutturali di mitigazione", acquisiti agli atti del Comune di Villar Pellice con D.G.C. n. 131 del 29/09/2010 e depositati presso gli Uffici della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, in base ai quali è necessario rilocalizzare due abitazioni principali in borgata Garin (rio Cassarot) e due abitazioni principali in loc. Combette (rio Rospart);

in data 22/11/2011, il Comune di Villar Pellice ha comunicato che con D.C.C. n. 36 del 09/11/2011 è stata approvata la variante parziale al P.R.G., che classifica le aree in cui insistono le abitazioni sopra indicate in zona IIIc ai sensi della Circolare P.R.G. n. 7/LAP/96;

considerata l'opportunità di procedere alla rilocalizzazione degli edifici segnalati negli elaborati grafici delle suddette deliberazioni dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008, siti nei comuni di Morano Po, Camino, Casale Monferrato, Frassineto Po, Crescentino, Verrua Savoia, Moncestino e Fontaneto Po, nonché quelli segnalati nei suddetti studi del CNR - IRPI in comune di Villar Pellice, si ritiene di ricomprendere i suddetti edifici tra quelli per i quali è possibile procedere alla rilocalizzazione in via preventiva di cui alla D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009 e di estendere pertanto agli stessi i criteri di definizione della scala di priorità ed i criteri per la definizione e la concessione del contributo individuati con la suddetta D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009;

con D.D. n. 2221 del 30/09/2008 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, è stata impegnata la somma di € 2.400.000,00 sul capitolo 221985/2008 imp. 4326, per l'attuazione di una prima fase dei piani di rilocalizzazione degli immobili ubicati in zona classificata IIIc (secondo la Circolare P.G.R. 7/Lap/96 e s.m.i.) negli strumenti urbanistici approvati adeguati al PAI, nonché degli immobili, ubicati in comuni dichiarati danneggiati con Ordinanza Commissariale n. 1 del 25/06/2008 a seguito dell'evento alluvionale del 29-30 maggio 2008, di cui si renda necessaria la rilocalizzazione;

con D.D. n. 3044 del 17/11/2010 è stata impegnata la somma di € 1.680.000,00 sul capitolo n. 221985/2010 (impegno n. 4803) per l'attuazione dei piani di rilocalizzazione legati ad eventi calamitosi, nonché dei piani per gli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e/o idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009 ed edifici da rilocalizzare evidenziati negli elaborati grafici delle deliberazioni dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008 e con D.D. n. 3440 del 16/12/2010 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 720.000,00 sul capitolo n. 221985/2010 (impegno n. 6185) per l'attuazione dei suddetti piani di rilocalizzazione;

dato atto che alla copertura finanziaria per le rilocalizzazioni degli immobili in comune di Villar Pellice, essendo ubicati in zona classificata IIC nonché in comune dichiarato danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 29-30 maggio 2008, si farà fronte con l'impegno n. 4326 assunto sul cap. 221985/2008 con D.D. n. 2221 del 30/09/2008, mentre alla copertura finanziaria per le rilocalizzazioni degli immobili segnalati negli elaborati grafici delle deliberazioni dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008 si farà fronte con gli impegni n. 4803 e 6185 assunti sul cap. 221985/2010 con DD. DD. n. 3044 del 17/11/2010 e n. 3440 del 16/12/2010;

informata, con nota prot. n. 99068/DB1400 del 21/12/2011, la V Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 59 c.2 della L.R. 9/2007;

vista la L. 267/1998;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

vista la deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 del 25/02/2003;

vista la deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 10/2008 del 18/03/2008;

vista la L.R. 9/2007;

vista la D.G.R. n. 53 – 10220 del 01/08/2003;

vista la D.G.R. n. 19 – 7652 del 29/11/2007;

vista la D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009;

vista la D.D. n. 2221 del 30/09/2008;

vista la D.D. n. 3044 del 17/11/2010;

vista la D.D. n. 3440 del 16/12/2010.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

*delibera*

di ricomprendere, per le motivazioni evidenziate in premessa, gli edifici da rilocalizzare evidenziati negli elaborati grafici delle deliberazioni dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008, siti nei comuni di Morano Po, Camino, Casale Monferrato, Frassineto Po, Crescentino, Verrua Savoia, Moncestino e Fontaneto Po, nonché gli edifici da rilocalizzare segnalati in comune di Villar Pellice negli studi del CNR – IRPI indicati in premessa, tra quelli per i quali è possibile procedere alla rilocalizzazione in via preventiva di cui alla D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009 e di estendere pertanto agli stessi i criteri di definizione della scala di priorità ed i criteri per la definizione e la concessione del contributo individuati con la suddetta D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009;

di dare atto che alla copertura finanziaria per le rilocalizzazioni degli immobili in comune di Villar Pellice si farà fronte con le risorse finanziarie reperibili sul cap. 221985/2008, mentre alla copertura finanziaria per le rilocalizzazioni degli immobili segnalati negli elaborati grafici delle deliberazioni dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2/2003 e 10/2008 si farà fronte con le risorse finanziarie reperibili sul cap. 221985/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)